



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI	Presidente
Dott.ssa Luisa D'EVOLI	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Referendario (relatore)

nell' adunanza del **17 luglio 2013** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.

- vista la lett. prot. n. 63 del 25 giugno 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Santo Stefano di Magra (SP), ai sensi dell'art. 7⁸ L. 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n. 55/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito in camera di consiglio il magistrato relatore Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza s.d., trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 63 del 25 giugno 2013 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 1 luglio 2013 con il n. 0002451 – 1.07.2013 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del

Comune di Santo Stefano di Magra chiede alla Sezione un'interpretazione sull'attuazione del decreto legge n. 35/2013 che impone agli enti locali di pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati dai creditori entro il 31 dicembre 2012, anche ricorrendo, all'uopo, ad apposite anticipazioni di liquidità della Cassa Depositi e prestiti e sulla relativa imputazione finanziaria.

In particolare, indicando come presupposto la circostanza che era stata riconosciuta dalla medesima Cassa un'anticipazione di € **430.828,86=**, sensibilmente inferiore a quella richiesta di € **689.315,38=** necessaria per adempiere integralmente al dettato normativo, suddivisa in due rate di € **215.414,43=** ciascuna, da versarsi rispettivamente nel 2013 e nel 2014, il Comune attesta l'impossibilità di pagare le fatture relative al secondo semestre 2012 <<con la conseguenza di bloccare oltre 215 mila euro di pagamenti della seconda metà del 2012 e liberi gli altri, con evidente violazione intrinseca del principio fissato dal decreto c.d. "sblocca debiti">> e chiede con quali modalità procedere e come utilizzare eventuali disponibilità di cassa che dovessero presentarsi nel corso dell'esercizio.. In seconda istanza si chiede conferma dell'esattezza dell'interpretazione fornita dal M.E.F. con riferimento alla contabilizzazione dell'anticipazione che dovrebbe essere iscritta in entrata al titolo V cod. SIOPE 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico" e, in uscita, per un'equivalente somma, al titolo III cod. SIOPE 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico" con un conseguente residuo passivo pluriennale.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali

della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7⁸ L. 5.06.2003 n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito appare infatti riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene all'interpretazione di disposizioni legislative relative alla corretta procedura contabile da seguire per l'imputazione contabile di entrate ed uscite dell'ente.

2. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta

L'art. 1_{13,13 bis} d.l. 8.04.2013, n. 35, conv. in l. 6.06.2013 n. 64, stabilisce che <<gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 **proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili** ed e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13 all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare **le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità** concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli

articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni>.

In attuazione di tale disposizione la Cassa Depositi e prestiti, a fronte di partite debitorie da pagare del Comune di S. Stefano di Magra, per complessivi € **689.315,38=**, ha erogato al medesimo solo la somma di € **430.828,86=**, ripartita negli anni 2013 – 2014.

La prima perplessità dell'ente locale riguarda la destinazione di eventuali ulteriori risorse di cassa. Secondo quanto esposto, tali risorse -essendo libere in quanto i debiti relativi al secondo semestre dovrebbero essere saldati con la seconda parte dell'anticipazione di liquidità che sarà versata nel 2014 - potrebbero coprire successive spese maturate nell'esercizio 2013 violando il principio di completo adempimento delle obbligazioni pecuniarie contratte nell'esercizio 2012 introdotto dal decreto c.d. "sblocca debiti" e dando luogo al rischio di *<<possibili azioni risarcitorie poste in essere dai creditori dell'ente>>*.

L'osservazione non può essere condivisa.

Come chiaramente presuppone la ratio dell'art. 13, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria, ovviamente per quanto ciò sia possibile, al pagamento di tutte le obbligazioni pecuniarie certe liquide ed esigibili presenti al 31 dicembre 2012. Al fine del raggiungimento di tale oggettive finalità, la Cassa depositi e prestiti ha posto a disposizione un complessivo plafond di risorse da distribuirsi proporzionalmente tra i vari enti che ne abbiano fatto richiesta.

Ciò però implica certamente che, ove si verificasse nel corso del 2013 la circostanza della libera disponibilità di risorse aggiuntive, anch'esse devono primariamente essere destinate a pagare i debiti maturati fino al 31 dicembre 2012, con eventuale restituzione della somma anticipata che divenisse a questo punto superflua. Ciò si evince chiaramente dall'art. 1 d.l. cit. che specifica che **<<gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13 all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e**

di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa>>.

Si tratta pertanto di un'anticipazione di scopo, assimilabile all'analoga figura civilistica del mutuo di scopo, di cui deve seguire l'analogo regime giuridico: qualora l'erogazione della somma destinata ad una determinata finalità (nel mutuo di scopo l'obiettivo è l'acquisto di un bene mobile o immobile o la ristrutturazione di quest'ultimo; nel caso in esame il pagamento dei debiti pregressi) non sia più utilizzabile per la medesima, essa perde la sua causa giuridica cui consegue l'obbligazione di restituzione della somma (circostanza che si verifica, nel mutuo di scopo civilistico, con la risoluzione del contratto e la conseguente ripetizione della somma indebitamente percepita a questo punto dal mutuatario).

In altre parole, il percorso procedimentale da seguire sembra essere il seguente:

- a) ricognizione di tutti i debiti certi liquidi ed esigibili e valutazione della disponibilità di cassa che può essere destinata a tale finalità;
- b) qualora la disponibilità non sia sufficiente, richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti per il residuo con destinazione vincolata delle somme erogate;
- c) in presenza di ulteriori risorse finanziarie che rendano la somma anticipata eccedente, restituzione alla prima rata della medesima, fermo restando l'ammortamento invece di quella concretamente utilizzata.

Nel caso posto all'attenzione dal Comune di Santo Stefano, la situazione sembra essere la seguente:

- a) l'erogazione di € 215.414,43= già verificatasi deve essere interamente destinata al pagamento dei debiti accertati;
- b) eventuali disponibilità liquide sopravvenute devono essere indirizzate al pagamento dei rimanenti debiti del 2012 e non del 2013;

c) la copertura integrale dei debiti finanziati dovrebbe verificarsi con la seconda tranche dell'anticipazione di liquidità, concretamente erogata nel 2014. Qualora la somma fosse eccedente i debiti residui la medesima deve essere immediatamente restituita a saldo parziale dell'anticipazione.

Tale percorso peraltro sembra essere il più logico in quanto consente di ridurre al minimo la maturazione degli interessi moratori annui, attualmente pari all'8,5%, i quali, altrimenti, aumenterebbero inevitabilmente nel caso in cui si volesse dare priorità, con le nuove entrate, al pagamento dei debiti formati nel 2013 come sembra essere l'intenzione del Comune richiedente.

In seconda istanza il Comune ha chiesto se sia da considerarsi corretta l'imputazione finanziaria dell'anticipazione di liquidità prospettata dal M.E.F. secondo cui la medesima << *deve essere contabilizzata in entrata al titolo V SIOPE 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico" e, in spesa, tra i rimborsi di prestiti SIOPE 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico"* >> con << *una conseguente generazione di residuo passivo pluriennale al titolo III* >>.

Sul punto occorre tenere presente che l'anticipazione di liquidità ha natura sostanziale di mutuo in quanto contribuisce a fare fronte alla carenza della liquidità necessaria per pagare i debiti, in conformità alla volontà legislativa. Sotto questo profilo le risorse da anticipazione dovrebbero teoricamente considerarsi come provenienti da indebitamento e, pertanto, come sostenuto dal Comune di Santo Stefano, a fronte dell'accertamento dell'entrata annua, per gli esercizi 2013 – 2014, della somma di € **215.414,43=**, i pagamenti per quota annuale dovrebbero determinare l'impegno solamente della relativa rata. In questo modo però la quota delle entrate non immediatamente spesa concorrerebbe al risultato di amministrazione alterandolo artificialmente laddove invece l'anticipazione di liquidità, essendo nel caso in esame un'operazione di per sé neutra, non deve incidere in alcun modo sui relativi saldi. Per questa ragione, e cioè assicurare la

neutralizzazione dell'operazione ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, che la Sezione ritiene pienamente di condividere, il M.E.F. ha ritenuto che la spesa relativa al rimborso dell'anticipazione ricevuta debba essere interamente contabilizzata sin dal primo esercizio.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Santo Stefano di Magra.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 17 luglio 2013

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ennio Colasanti)

Depositata in Segreteria il 17 luglio 2013

Il Funzionario Delegato

(Dott. Michele Bartolotta)